



## COMUNE DI MONTECATINI TERME

### ORDINANZA N. 116 del 26/04/2023

#### U.O. AMBIENTE

**OGGETTO : ORDINANZA PER RIPULITURA, CURA E MANUTENZIONE DEL VERDE PRIVATO, PULIZIA DELLE AREE SCOPERTE E DEI TERRENI INCOLTI, A TUTELA DELLA SALUTE E DELL'INCOLUMITÀ PUBBLICA E PER LA PREVENZIONE DEGLI INCENDI**

### IL SINDACO

#### PREMESSO CHE:

- periodicamente e in maniera ricorrente pervengono segnalazioni da parte dei cittadini circa lo stato di incuria e abbandono di aree edificabili e non, di proprietà privata, poste sia all'interno che all'esterno del centro abitato;
- nel territorio comunale esistono terreni, aree e spazi di proprietà privata verso i quali i proprietari omettono di effettuare i necessari interventi di manutenzione e pulizia, con la conseguente crescita incontrollata di erba incolta e vegetazione spontanea o anche di siepi e rami che si protendono oltre il limite di proprietà, spesso occultando o rendendo poco visibile la segnaletica stradale, restringendo la carreggiata e la fruibilità dei marciapiedi;
- alcuni terreni, aree verdi, giardini privati lasciati in stato di abbandono o di incuria, privi di recinzione, spesso evidenziano un effettivo degrado, diventano ricettacolo di materiali di risulta, rifiuti vari, erbe incolte e dimore stabili di ratti, serpi e insetti e costituiscono pericolo di innesco di incendi;
- gravi pericoli alla circolazione possono anche derivare dall'allagamento della sede stradale dovuta all'ostruzione dei tombini, specialmente in occasione di eventi meteorologici di particolare intensità;

**CONSIDERATO CHE** le situazioni di incuria e di degrado descritte, soprattutto nell'area urbana, concorrono a rendere precarie le condizioni igienico sanitarie e di salubrità ambientale, aumentando il rischio di propagazione di incendi, con conseguente complessivo danno e pericolo alla salute pubblica e alla sicurezza in generale, oltre a ledere o sminuire l'immagine della cittadina;

**VISTO** l'articolo 10 — Manutenzione di terreni incolti in ambito urbanizzato, commi 2-3-4, del vigente Regolamento comunale per la tutela del verde pubblico e privato, che dispone:

*“2. I proprietari, tutori o fruitori a qualsiasi titolo di terreni incolti come sopra definiti, rientranti in ambiti con qualsiasi destinazione urbanistica, sono tenuti a garantire la pulizia delle aree, la manutenzione, ed il controllo delle essenze vegetali.*

*3. I proprietari, tutori o fruitori a qualsiasi titolo dei terreni come sopra descritti, devono provvedere ad impedire lo sviluppo di erbe che non superino l'altezza di cm. 30, in*



## COMUNE DI MONTECATINI TERME

*qualsiasi periodo dell'anno e con un accurato controllo di arbusti ed alberi infestanti, attraverso la loro eliminazione e/o potatura.*

*4. Quanto sopra al fine di garantire il pubblico decoro e l'igiene urbana ed evitare il proliferare di animali sgraditi e scongiurare il pericolo di incendi”;*

**VISTO** l'articolo 67 - Pulizia dei fabbricati, delle aree scoperte e dei terreni non edificati, del vigente Regolamento comunale per la disciplina della raccolta rifiuti, che dispone:

*“1. I luoghi di uso comune dei fabbricati, nonché le aree scoperte private non di uso pubblico sono tenuti puliti a cura dei rispettivi conduttori, amministratori o proprietari.*

*2. I proprietari, ovvero coloro che hanno la disponibilità a qualunque titolo di terreni non edificati, qualunque sia l'uso e la destinazione degli stessi, li conservano costantemente liberi da rifiuti, anche se abbandonati da terzi con conseguente obbligo di rimozione.*

*3. Al fine di ostacolare l'abbandono di rifiuti il titolare e il conduttore del fondo potrà installare recinzioni ed eseguire canali di scolo o altre opere ritenute idonee, quando non in contrasto con le vigenti norme edilizie e urbanistiche. Ne curano altresì la manutenzione e il corretto stato di efficienza.*

*4. I proprietari di aree scoperte di qualunque natura sono tenuti a sorvegliare che in esse non vengano effettuati abbandoni di rifiuti da parte di terzi.”*

**DATO ATTO**, altresì, che la presenza di terreni incolti può dare origine all'accumulo di rifiuti, oltre a sminuire il decoro delle aree attigue e che siepi, arbusti e rami che si protendono oltre il margine stradale e possono limitare la circolazione stradale;

**RITENUTO** pertanto, indifferibile e urgente, al fine di eliminare le situazioni di incuria e di pericolo sopra descritte, richiedere ai rispettivi proprietari l'opportuna manutenzione delle suddette superfici e aree verdi, provvedendo al taglio delle siepi e rami e delle piante e arbusti in genere, che si protendono oltre i confini delle rispettive proprietà e, comunque, invadono fasce di rispetto stabilite dalle leggi e dai regolamenti;

**RITENUTO**, altresì, opportuno adottare idonei provvedimenti per prevenire potenziali situazioni di pericolo o di danno alla salute pubblica, oltre che di pregiudizio dell'immagine ed al decoro cittadino;

**EVIDENZIATO** che gli interventi di cui trattasi costituiscono condizioni necessarie di manutenzione, poste a carico dei rispettivi proprietari di terreni e aree verdi, la cui cura deve essere assicurata ogni qualvolta se ne presenti la necessità;

**VISTO** l'art. 50 del Testo Unico degli Enti Locali (D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267), comma 5 che stabilisce *“5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all'urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell'ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana [...]”;*



## COMUNE DI MONTECATINI TERME

**PRESO ATTO** che il presente provvedimento è rivolto alla generalità delle persone e che pertanto non è necessaria la preventiva comunicazione di avvio del procedimento ex art. 7, L. 241/1990;

### **RICHIAMATI:**

- l'art. 50 del Testo Unico degli Enti Locali (D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267);
- il vigente Regolamento Comunale per la tutela del verde pubblico e privato;
- il vigente Regolamento Comunale per la disciplina della raccolta rifiuti;
- il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative;
- la L. 21.11.2000, n. 353 (Legge - quadro in materia di incendi boschivi);
- la L.R. 21.03.2000, n. 39 (Legge Forestale della Toscana), art. 76 così come integrata e modificata dalla L.R. 31.01.01, n. 6 e dalla L.R. 02/01/03 n. 1;
- il D.P.G.R. 08/08/2003 n.48/R (Regolamento Forestale della Toscana);
- il R.D. 18.06.1931, n. 773 (Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza);

## **ORDINA**

### **Per il periodo tra la data di emissione del presente atto e il 31.10.2023,**

1. ai proprietari e/o conduttori di terreni edificati, non edificati e inedificabili, di aree incolte o destinate a verde confinanti con strade statali, provinciali, comunali e vicinali ad uso pubblico e comunque a tutti i proprietari e/o conduttori di terreni incolti in genere, situati nel territorio del Comune di Montecatini Terme:  
**di procedere al taglio degli arbusti e delle sterpaglie cresciute anche impropriamente nei terreni incolti in prossimità di strade provinciali, comunali e vicinali o prospicienti spazi e aree pubbliche;**
2. ai proprietari e/o conduttori di aree agricole non coltivate, di aree verdi urbane, incolte, anche pertinenziali ad edifici, ai responsabili di cantieri edili e stradali:  
**di provvedere ad effettuare i relativi interventi di pulizia a propria cura e spese dei terreni invasi da vegetazioni, mediante rimozione di ogni elemento o condizione che possa rappresentare pericolo per l'incolumità e l'igiene pubblica. Fermo restando quanto espresso, dovranno in particolar modo provvedere allo sfalcio e all'estirpazione di sterpaglie e cespugli, nonché al taglio delle siepi vive, di vegetazione e rami che si protendono sui cigli delle strade e alla rimozione di rifiuti e di tutto ciò che possa essere veicolo di incendio, alla pulizia dei canali attorno ai campi, al fine di evitare allagamenti in caso di pioggia;**
3. ai proprietari e/o conduttori di fabbricati:  
**di provvedere allo sfalcio e all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte**



## COMUNE DI MONTECATINI TERME

**dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza, al fine di garantire il decoro e la salubrità dei centri abitati e degli edifici;**

4. a tutti i suddetti proprietari:  
**di non lasciare in deposito sui terreni, materiale di qualsiasi natura, tale da poter divenire rifugio di animali potenzialmente portatori di malattie nei confronti dell'uomo, quali ratti e altre specie infestanti o dannose;**

### AVVERTE

- che tutti i materiali ottenuti dallo sfalcio e dalla raccolta dei rifiuti presenti nelle aree incolte, dovranno essere conferiti nel rispetto delle relative disposizioni del Testo Unico Ambientale (D.Lgs. 3.4.2006, n. 152) e del vigente Regolamento Comunale per la disciplina della raccolta rifiuti;
- che la sanzione pecuniaria amministrativa prevista nei confronti di chiunque non ottemperi alle prescrizioni previste dalla presente ordinanza va da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 300,00, come previsto dall'art. 4 del vigente Regolamento Comunale per l'applicazione delle sanzioni amministrative e ss.mm.i, ai sensi di quanto previsto dall'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., dall'art. 16 della Legge 689/81 e della L.R.T. n. 81/2000;
- che, indipendentemente dall'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria, il Responsabile dell'U.O. Ambiente può ordinare al trasgressore di uniformarsi alle disposizioni regolamentari prescrivendo a tal fine un termine perentorio.

### INFORMA

- ai sensi dell'art.3, comma 4, della Legge 241/90 e ss.mm.ii., che il presente atto potrà essere impugnato con ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di giorni 60 (sessanta) dalla data della pubblicazione oppure, in alternativa, con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, entro 120 giorni ricorrenti sempre dalla data di pubblicazione dell'ordinanza;
- che il responsabile del procedimento, ai sensi della Legge n.241/90, è la P.O. del Settore Pianificazione Urbanistica e Coordinamento - U.O. Ambiente, Arch. Fabio Ciliberti.

### DISPONE

- che la presente ordinanza abbia effetto immediato e sia, per meri scopi notiziali, affissa all'Albo Pretorio per quindici giorni;
- di dare la massima diffusione alla cittadinanza, a mezzo stampa e sul sito del Comune;
- che la presente ordinanza rimarrà vigente fino a nuove disposizioni ovvero fino alla data indicata;



## COMUNE DI MONTECATINI TERME

- che il Corpo di Polizia municipale è incaricato, per la parte di rispettiva competenza, della vigilanza, controllo ed esecuzione della presente Ordinanza;
- che il presente provvedimento sia trasmesso:
  - al Corpo di Polizia Municipale – Area P.M.;
  - alla Prefettura di Pistoia - Ufficio Territoriale del Governo;
  - alla Questura di Pistoia – Commissariato di Pubblica Sicurezza di Montecatini Terme.

Montecatini Terme, 26/04/2023

**IL SINDACO**

Luca Baroncini / ArubaPEC S.p.A.

*Atto sottoscritto Digitalmente*